



38122 TRENTO - Via del Maso Smalz, 3
Tel. 0461 889740 – Fax 0461 889741
E-mail: info@aziendaforestale.tn.it
Legal-mail: info@pec.aziendaforestale.tn.it
Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

ALLEGATO N. 1

**DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA
BRIGOLINA, PASCOLO MALGHET E PASCOLO FRAGARI SUL MONTE
BONDONE DI TRENTO PER IL PERIODO 2023 – 2029**

(ART. 25, COMMA 4 BIS DELLA L.P. 28 MARZO 2003 N. 4)



MALGA BRIGOLINA



PASCOLO MALGHET



PASCOLO FRAGARI

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis della L.P. 28 marzo 2003, n. 4, il presente disciplinare tecnico – economico è parte integrante del contratto di concessione per la conduzione di Malga Brigolina, del Pascolo Malghet e del Pascolo Fragari sul Monte Bondone di Trento per il periodo 2023 – 2029, secondo l'uso zootecnico e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione

Consistenza della superficie pabulare:

- Malga Brigolina:

- pascoli puliti senza tara	ha	24,80;
- pascoli con tara 20%	ha	---
- pascoli con tara 50%	ha	1,58;
Totale superficie lorda	ha	26,38;
Totale superficie netta	ha	24,80;

- Pascolo Malghet:

- pascoli puliti senza tara	ha	12,91;
- pascoli con tara 20%	ha	---
- pascoli con tara 50%	ha	3,23;
Totale superficie lorda	ha	16,14;
Totale superficie netta	ha	12,91;

- Pascolo Fragari:

- pascoli puliti senza tara	ha	52,35;
- pascoli con tara 20%	ha	5,25;
- pascoli con tara 50%	ha	---
Totale superficie lorda	ha	57,60;
Totale superficie netta	ha	52,35;

La superficie di **Malga Brigolina**, posta a quota compresa tra 925 e 1.020 m s.l.m. è identificata dalle seguenti particelle catastali, tutte con destinazione pascolo, secondo le indicazioni del piano di gestione forestale aziendale dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte:

Prog.	Comune catastale	Numero particella	Tipologia	Superficie catastale (mq)	Superficie pascolabile (mq)
1	Sopramonte	.269	edificiale	688	agritur e alloggio
2	Sopramonte	.314	edificiale	625	stalla, caseificio e alloggio
3	Sopramonte	.1014	edificiale	192	porcilaia
4	Sopramonte	.1015	edificiale	75	vasca liquami
5	Sopramonte	3292/1	fondiarìa	181.893	177.352
6	Sopramonte	3292/2	fondiarìa	40.591	28.123
7	Sopramonte	3293	fondiarìa	1.823	1.823
8	Sopramonte	3294	fondiarìa	28.694	11.773
9	Sopramonte	3295	fondiarìa	12.305	12.305
10	Sopramonte	3297/1	fondiarìa	6.138	534
11	Sopramonte	3430/22	fondiarìa	859.494	17.353
12	Sopramonte	3430/179	fondiarìa	1.504.100	14.551
Totale (mq)					263.814

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nell'inventario.

Presso Malga Brigolina è obbligatorio trasformare il latte prodotto e svolgere attività agrituristica.

La superficie del **Pascolo Malghet**, posto a quota compresa tra 1.060 e 1.160 m s.l.m. è identificata dalle seguenti particelle catastali, tutte con destinazione pascolo, secondo le indicazioni del piano di gestione forestale aziendale dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte:

Prog.	Comune catastale	Numero particella	Tipologia	Superficie catastale (mq)	Superficie pascolabile (mq)
1	Sopramonte	.277	edificiale	79	79
2	Sopramonte	.315 (parte)	edificiale	112	stalla
3	Sopramonte	2521	fondiarie	147.729	137.108
4	Sopramonte	2522/1	fondiarie	1.185.218	24.299
Totale (mq)					161.407

La superficie del **Pascolo Fragari**, posto a quota compresa tra 1.530 e 1.630 m s.l.m. è identificata dalle seguenti particelle catastali, tutte con destinazione pascolo, secondo le indicazioni del piano di gestione forestale aziendale dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte:

Prog.	Comune catastale	Numero particella	Tipologia	Superficie catastale (mq)	Superficie pascolabile (mq)
1	Sopramonte	.274	edificiale	50	50
2	Sopramonte	.1173	edificiale	678	alloggio
3	Sopramonte	3861	fondiarie	1.546	792
4	Sopramonte	3862	fondiarie	2.502	1.072
5	Sopramonte	3863/1	fondiarie	6.749	1.588
6	Sopramonte	3863/2	fondiarie	435	435
7	Sopramonte	3864	fondiarie	1.403	360
8	Sopramonte	3865/1	fondiarie	2.507	2.507
9	Sopramonte	3865/2	fondiarie	2.469	2.469
10	Sopramonte	3866	fondiarie	6.051	1.335
11	Sopramonte	3872	fondiarie	10.620	194
12	Sopramonte	3873	fondiarie	10.595	9.480
13	Sopramonte	3874/1	fondiarie	1.909	1.909
14	Sopramonte	3874/2	fondiarie	13.365	12.085
15	Sopramonte	3874/3	fondiarie	9.126	9.126
16	Sopramonte	3874/4	fondiarie	8.593	8.593
17	Sopramonte	3874/5	fondiarie	11.908	10.926
18	Sopramonte	3874/6	fondiarie	5.997	5.997
19	Sopramonte	3874/7	fondiarie	1.184	1.147
20	Sopramonte	3875/1	fondiarie	17.327	17.327
21	Sopramonte	3875/2	fondiarie	2.487	2.487
22	Sopramonte	3878	fondiarie	4.532	3.437
23	Sopramonte	3880/1	fondiarie	4.487	3.333
24	Sopramonte	3880/2	fondiarie	3.775	3.012

25	Sopramonte	3881/1	fondiarìa	8.267	7.392
26	Sopramonte	3881/2	fondiarìa	3.116	1.354
27	Sopramonte	3882/1	fondiarìa	10.879	10.879
28	Sopramonte	3882/2	fondiarìa	423	423
29	Sopramonte	3883	fondiarìa	7	7
30	Sopramonte	3885/1	fondiarìa	1.004	1.004
31	Sopramonte	3885/2	fondiarìa	287	287
32	Sopramonte	3886/1	fondiarìa	5.957	2.790
33	Sopramonte	3886/2	fondiarìa	3.665	2.601
34	Sopramonte	3886/3	fondiarìa	3.244	784
35	Sopramonte	3886/4	fondiarìa	912	912
36	Sopramonte	3887/1	fondiarìa	438	438
37	Sopramonte	3887/2	fondiarìa	198	198
38	Sopramonte	3888/1	fondiarìa	130	130
39	Sopramonte	3889	fondiarìa	12.797	1.042
40	Sopramonte	3890	fondiarìa	457	27
41	Sopramonte	3891	fondiarìa	4.117	284
42	Sopramonte	3902/1	fondiarìa	8.696	8.696
43	Sopramonte	3902/2	fondiarìa	7.867	7.867
44	Sopramonte	3903/1	fondiarìa	7.481	7.481
45	Sopramonte	3903/2	fondiarìa	15.348	15.348
46	Sopramonte	3903/3	fondiarìa	1.541	1.541
47	Sopramonte	3903/4	fondiarìa	2.822	2.822
48	Sopramonte	3903/5	fondiarìa	3.353	3.353
49	Sopramonte	3903/6	fondiarìa	2.810	2.810
50	Sopramonte	3903/7	fondiarìa	3.734	3.734
51	Sopramonte	3903/8	fondiarìa	1.540	1.540
52	Sopramonte	3903/9	fondiarìa	3.321	3.321
53	Sopramonte	3904/1	fondiarìa	4.486	4.270
54	Sopramonte	3904/2	fondiarìa	797	797
55	Sopramonte	3904/3	fondiarìa	4.702	4.702
56	Sopramonte	3904/4	fondiarìa	5.191	5.191
57	Sopramonte	3904/5	fondiarìa	3.936	3.936
58	Sopramonte	3904/6	fondiarìa	2.522	2.522
59	Sopramonte	3904/7	fondiarìa	10.362	10.362
60	Sopramonte	3904/8	fondiarìa	806	806
61	Sopramonte	3904/9	fondiarìa	956	956
62	Sopramonte	3904/10	fondiarìa	3.685	3.685
63	Sopramonte	3905	fondiarìa	7.112	7.112
64	Sopramonte	3906/1	fondiarìa	2.505	2.505
65	Sopramonte	3906/2	fondiarìa	7.237	7.237
66	Sopramonte	3907	fondiarìa	7.554	7.554
67	Sopramonte	3908/1	fondiarìa	10.758	10.758

68	Sopramonte	3908/2	fondiarìa	690	690
69	Sopramonte	3909	fondiarìa	128	128
70	Sopramonte	3910/1	fondiarìa	6.106	6.106
71	Sopramonte	3910/2	fondiarìa	2.541	2.541
72	Sopramonte	3911	fondiarìa	4.289	4.289
73	Sopramonte	3912/1	fondiarìa	10.885	10.885
74	Sopramonte	3912/2	fondiarìa	528	528
75	Sopramonte	3913	fondiarìa	1.799	1.799
76	Sopramonte	3914	fondiarìa	5.711	5.711
77	Sopramonte	3915	fondiarìa	111	111
78	Sopramonte	3916	fondiarìa	359	359
79	Sopramonte	3917	fondiarìa	2.256	2.256
80	Sopramonte	3918	fondiarìa	7.095	7.095
81	Sopramonte	3919	fondiarìa	12.532	12.532
82	Sopramonte	3920	fondiarìa	2.935	2.935
83	Sopramonte	3921	fondiarìa	7.477	7.477
84	Sopramonte	3922	fondiarìa	7.122	7.122
85	Sopramonte	3923	fondiarìa	7.008	7.008
86	Sopramonte	3924	fondiarìa	8.753	8.753
87	Sopramonte	3925	fondiarìa	7.511	7.511
88	Sopramonte	3926	fondiarìa	4.491	4.491
89	Sopramonte	3927	fondiarìa	5.747	5.747
90	Sopramonte	3928	fondiarìa	1.925	1.925
91	Sopramonte	3930	fondiarìa	6.696	1.955
92	Sopramonte	3934	fondiarìa	1.895	46
93	Sopramonte	3935	fondiarìa	3.998	3.730
94	Sopramonte	3936	fondiarìa	18.445	3.061
95	Sopramonte	3942/1	fondiarìa	49.444	33.892
96	Sopramonte	3943	fondiarìa	6.301	806
97	Sopramonte	4076	fondiarìa	5.411	3.173
98	Sopramonte	4087/2	fondiarìa	58.202	58.202
99	Sopramonte	4088	fondiarìa	769	769
100	Sopramonte	4089	fondiarìa	7.426	7.426
101	Sopramonte	4096	fondiarìa	50.338	50.338
102	Sopramonte	4110/1	fondiarìa	913	913
103	Sopramonte	4111	fondiarìa	941	941
104	Sopramonte	4112/1	fondiarìa	1.686	1.551
105	Sopramonte	4113/1	fondiarìa	2.992	2.636
106	Garniga	575	fondiarìa	5.784	1.390
107	Garniga	582	fondiarìa	3.387	2.619
108	Garniga	593	fondiarìa	9.151	2
109	Garniga	604	fondiarìa	9.178	130
110	Garniga	605	fondiarìa	5.205	5.136

111	Garniga	606	fondiaria	3.638	3.591
112	Garniga	607/1	fondiaria	410	410
113	Garniga	607/2	fondiaria	569	569
114	Garniga	608	fondiaria	3.247	3.247
115	Garniga	610/1	fondiaria	1.518	1.518
116	Garniga	610/2	fondiaria	1.275	1.275
117	Garniga	611	fondiaria	3.314	3.314
118	Garniga	612	fondiaria	231	231
119	Garniga	613	fondiaria	4.267	4.244
120	Garniga	614	fondiaria	3.042	2.970
121	Garniga	615	fondiaria	110	110
122	Garniga	616	fondiaria	676	485
123	Garniga	617	fondiaria	503	200
124	Garniga	618	fondiaria	2.027	2.027
125	Garniga	619	fondiaria	2.178	1.816
126	Garniga	629	fondiaria	1.816	8
127	Garniga	631	fondiaria	4.283	765
128	Garniga	632	fondiaria	2.290	1.333
129	Garniga	636	fondiaria	3.198	14
130	Garniga	637	fondiaria	2.174	78
Totale (mq)					576.039

La consistenza dell'edificio con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nell'inventario.

Art. 3 Destinazione in relazione al bestiame alpeggiato

- **Malga Brigolina** è destinata prioritariamente all'allevamento di vacche in lattazione. Il concessionario è tenuto a trasformare il latte presso il laboratorio di caseificazione di cui dispone la malga, e a svolgere l'attività agrituristica;
- **Pascolo Malghet e Pascolo Fragari** sono destinati prioritariamente all'alpeggio di bovini in allevamento/asciutta. In alternativa sono ammessi bovini da ingrasso, ovicapri da allevamento/carne ed equini.

Art. 4 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a 70 giorni. Potrà di regola avvenire nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale (*art. 14 del DPP 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg - Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11*) e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee:

- **Malga Brigolina e Pascolo Malghet:**

- pascolo ammesso (DPP 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg): dal 15 maggio al 30 settembre di ogni anno;
- pascolo reso obbligatorio dall'Ente proprietario : dal 15 maggio al 30 settembre di ogni anno;

- **Pascolo Fragari:**

- pascolo ammesso (DPP 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg): dall 1 giugno al 30 settembre di ogni anno;

- pascolo reso obbligatorio dall'Ente proprietario : dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno;

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà e dal Servizio Foreste della Provincia autonoma di Trento, tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 5 Determinazione del carico

- **Malga Brigolina:** il carico ottimale di bestiame è di **31 U.B.A.** (unità bovine adulte);
- **Pascolo Malghet:** il carico ottimale di bestiame è di **19 U.B.A.** (unità bovine adulte);
- **Pascolo Fragari:** il carico ottimale di bestiame è di **28 U.B.A.** (unità bovine adulte);

Equivalenze:

- vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- ovini = 0,15 U.B.A.
- caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di Euro 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora Malga Brigolina venga caricata con un numero inferiore a 27 UBA, Pascolo Malghet con un numero inferiore a 16 UBA, e Pascolo Fragari con un numero inferiore a 24 UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui i tre pascoli non vengano monticati, il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico,

- **Malga Brigolina** è destinata principalmente per il pascolo di vacche in lattazione. Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono di seguito evidenziate:
 - la presenza di capi bovini maschi è ammessa nella percentuale massima dell'1 % con riferimento al carico ottimale;
 - la presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima dell'1 % con riferimento al carico ottimale;
 - la presenza di capi bovine asciutte è ammessa nella percentuale massima del 5 % con riferimento al carico ottimale;

- **Pascolo Malghet e Pascolo Fragari** sono destinati prioritariamente all'alpeggio di bovini in allevamento/asciutta. Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono di seguito evidenziate:

- la presenza di capi ovicapri è ammessa nella percentuale massima dell'100 % con riferimento al carico ottimale;

- la presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima dell'20 % con riferimento al carico ottimale;

Il concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 7 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

La lavorazione del latte prodotto a Malga Brigolina deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto", ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 8 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna e delle attrezzature fisse e mobili nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici e sulle strutture volti ad una corretta e diligente conduzione e a garantirne l'efficienza e la durata nel tempo, riguardano - in modo esemplificativo ma non esaustivo, le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, gli spurghi delle fognature, ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Il Concessionario deve inoltre provvedere all'aggiornamento di tutte le certificazioni relative alla sicurezza dell'edificio e degli impianti (es. certificato di prevenzione incendi, certificati ISPEL per centrali termiche ed impianto di terra, etc.), nonché redigere e tenere aggiornati i Registri di manutenzione degli impianti (manutenzione programmata degli impianti elettrici, termici, di sicurezza ed antincendio). Copia delle certificazioni aggiornate dovranno essere di volta in volta inviate all'Ente proprietario.

Art. 9 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo di locazione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività dei pascoli e/o di valore

dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta, che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio della stagione di monticazione il proprietario e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione, da eseguirsi direttamente dal concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna.

I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone di concessione.

Qualora non vi provveda il concessionario, il proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e i fondi derivanti da eventuali sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 25.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici riguardano la riparazione o sostituzione di componenti significative deteriorate per vetustà o per evento imprevedibile, necessari a mantenere l'edificio e gli impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi manutenzione straordinaria la messa a norma di parti edilizie o di impianti in relazione a leggi o regolamenti entrati in vigore dopo la data del presente Disciplinare. Ogni intervento eseguito sugli impianti deve essere eseguito e certificato ai sensi della L.46/90 e DM 37/2008.

Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria migliorativa tutte le opere che, pur non necessarie al mantenimento dell'edificio così come originariamente concepito, sono finalizzate ad un miglior utilizzo dello stesso mediante variazioni distributive dei locali (spostamento dei tramezzi, apertura di nuovi passaggi, etc.) o per implementazioni dell'impiantistica (installazione di condizionatori, modifica o implementazione dei corpi illuminanti, impianto anti-intrusione etc.) che dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente proprietario.

Art. 10 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali del proprietario.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione, dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Per quanto riguarda lo svolgimento di attività agrituristica nelle strutture di malga si fa riferimento, in particolare, a quanto prescritto dalla L.P. 30 ottobre 2019 - Disciplina dell'agriturismo e modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli incentivi alle imprese n. 6 1999.

Il Concessionario è obbligato a:

- mantenere in ordine e puliti i locali assegnati e gli spazi comuni;
- non ingombrare le parti comuni e le eventuali uscite di sicurezza;
- inoltrare tempestivamente alla parte concedente comunicazione scritta in merito ad atti vandalici o comunque a danni alla struttura di cui si è venuti a conoscenza, provvedendo contemporaneamente alla denuncia alle competenti Forze di Polizia;
- provvedere alla denuncia per la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 11 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga/pascoli il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- oltre al bestiame di proprietà del conduttore, deve essere preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- i suini presso Malga Brigolina sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nella porcilaia, separati dal bestiame bovino;
- eventuali cani, in numero strettamente necessario per la conduzione delle mandrie, devono essere in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria, e devono essere sempre custoditi;
- la legna occorrente ai bisogni della conduzione di Malga Brigolina e del Pascolo Fragari può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere eventualmente eccedente al momento della demonticazione, ma deve essere conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade di accesso, dei fabbricati, acquedotti, punti di abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione della stalla e di tutti i locali in genere.

Art. 12 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di realizzare miglioramenti fondiari e interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario.

Art. 13 Responsabilità civile

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 14 Durata della concessione

La durata della concessione viene fissata in 6 (sei) anni, dal 2023 al 2029, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

È esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo tacito.

Al termine della locazione, è esclusa ogni possibilità di prelazione agraria, stabilita in deroga a qualsiasi altra previsione di legge. Qualora il concessionario assuma la veste di agricoltore professionale, l'efficacia della locazione è subordinata all'apposizione del visto da parte della competente organizzazione rappresentativa della categoria a norma di legge.

Art. 15 Divieto di subaffitto

E' espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 16 Cauzione

All'atto della sottoscrizione della locazione, il concessionario è tenuto a costituire una garanzia, per la durata dell'intero contratto, di **Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00)** per danni alle strutture di proprietà comunale, per danni a terzi e quale garanzia per la corretta osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle prescrizioni della locazione e per il pagamento del premio annuo.

Tale garanzia va costituita mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria "a prima richiesta" (cioè con pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta del locatario) che sia munita della clausola di rinuncia alla preventiva escussione e della clausola di rinuncia a far valere le eccezioni relative al rapporto negoziale (tra fideiussore e aggiudicatario), compreso il mancato pagamento del premio assicurativo.

La riscossione della garanzia non esime il concessionario dagli ulteriori obblighi di risarcimento dei danni arrecati.

La cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Art. 17 Canone di concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto dei seguenti aspetti:

- delle caratteristiche del pascolo;
- del periodo di monticazione;
- dello stato dei fabbricati;
- dell'attività agrituristica;
- della presenza di servizi;
- della comodità di accesso;
- del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo è determinato nella misura pari a quella risultante dall'offerta dell'aggiudicatario. Il concessionario non potrà pretendere nessun indennizzo nel caso in cui venga ritardato l'inizio della monticazione ovvero anticipata la fine dalle stessa per qualunque causa, anche di forza maggiore. Scaduto il periodo di concessione, il concessionario dovrà lasciare la malga e le sue strutture nelle condizioni in cui era al momento della consegna, come risulta dal verbale di presa consegna, salvo il normale deterioramento per l'uso.

TITOLO III ASPETTI TECNICI

Art. 18 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura *10.1.2 – Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali* del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Provincia autonoma di Trento.

Art. 19 Gestione degli animali al pascolo

- tutta la superficie del pascolo deve essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba con il pascolamento precoce a settori ristretti tramite l'allestimento dei recinti elettrificati e successivo sfalcio delle piante erbacee rifiutate dai bovini alla conclusione di ciascun turno;
- sfalcio di eventuali aree pascolive eccedenti al fabbisogno, poco o nulla utilizzate dagli animali, anticipatamente al pascolo, con asportazione della biomassa e/o produzione di fieno. Il foraggio maturo con alto contenuto di fibra e basso contenuto proteico viene di fatto calpestato e scarsamente fruito dai bovini;
- deve essere evitato il concentrimento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- deve essere limitato il concentrimento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (*Rumex*, *Urtica*, *Deschampsia*) attuando un pascolamento veloce;
- il bestiame non deve stazionare nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario.

Art. 20 Integrazioni alimentari

- non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- solo agli animali in lattazione è possibile fornire concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca ($\text{max } 0,25 \times 12 = 4,5 \text{ kg}$). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico.

Art. 21 Contenimento della flora infestante

- taglio della flora infestante prima della fioritura di ciascuna specie indesiderata e per tutta la durata dell'alpeggio;
- decespugliamento annuale degli arbusti (rosa canina, crespino, nocciolo, ecc.), con la prescrizione di rilasciare alcune "macchie" utili all'etologia dell'avifauna. La distribuzione dei cespugli deve essere concordata con il personale tecnico dell'Ente proprietario;
- l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti non è ammesso;
- **Malga Brigolina e Pascolo Malghet:** particolare cura dovrà essere riservata al controllo dalla felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) che progressivamente invade estese superfici a scapito del pascolo, tramite due tagli annuali, ad inizio estate e dopo che i rizomi hanno rigenerato la copertura di foglie, con asporto della biomassa.

Art. 22 Concimazione e gestione delle deiezioni

Malga Brigolina: per la concimazione del pascolo di si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- il letame/liquame prodotto dal bestiame deve essere, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare ogni ulteriore concimazione;
- non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

Pascoli Malghet e Fragari: la concimazione è garantita dalle deiezioni del bestiame al pascolo. L'uso di concimi minerali non è ammesso.

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 23 Vigilanza

Gli amministratori e il personale tecnico dell'Azienda forestale possono elevare contestazioni in ordine al mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente disciplinare nonché dalle norme da esso richiamato e da quelle comunque applicabili in relazione all'attività svolta.

L'Ente proprietario procederà alla consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e alla riconsegna alla fine dello stesso. Effettua inoltre almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- al carico del bestiame con la redazione dell'apposito verbale;
- allo scarico del bestiame con la redazione dell'apposito verbale.

L'Ente proprietario può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico e quanto disposto dal presente disciplinare.

Art. 24 Consegna e riconsegna della malga

Note:

Il **verbale di consegna**, redatto all'inizio del periodo contrattuale, richiamati il contratto ed il disciplinare tecnico - economico, deve riportare l'esito della ricognizione sui fabbricati, strade, pozze d'abbeverata, acquedotti, impianti, attrezzature, ecc., con il relativo stato di conservazione. In questa sede vengono anche definite nel dettaglio le manutenzioni e gli interventi che il concessionario deve realizzare nel periodo di validità del contratto. Possono anche essere raggiunti accordi in merito alla realizzazione di interventi di carattere straordinario.

Il **verbale di riconsegna** è redatto alla fine del periodo del contratto di concessione in uso, allo scopo di verificare il grado di manutenzione e conservazione degli immobili, delle attrezzature e degli impianti, rispetto alla presa in consegna della struttura. Nel caso in cui fossero riscontrati danni o deterioramenti dovuti a negligenza del concessionario, il verbale diventa lo strumento sulla base del quale l'Ente proprietario agisce nei confronti del concessionario per tutelare i propri interessi, così come previsto nel contratto di concessione e nel capitolato in uso.

I verbali di consegna e riconsegna devono essere sottoscritti dalle parti che effettuano congiuntamente uno o più sopralluoghi.

Il **verbale di carico** richiama la precedente documentazione (contratto, disciplinare tecnico - economico, verbale di consegna), e ha lo scopo di concordare iniziative ed attività, relativi sia alla gestione sia a lavori ordinari e straordinari, da svolgersi durante la stagione di monticazione.

Il **verbale di scarico** ha lo scopo di verificare il rispetto degli accordi e del relativo piano di attività, quantificando, in caso di inadempienze da parte del concessionario, le spese necessarie a sostenere gli interventi non realizzati, salvo che il concessionario non s'impegni a realizzarli e li realizzi effettivamente. I verbali di carico e scarico devono essere sottoscritti all'inizio e alla fine della stagione di monticazione.

All'inizio e alla scadenza della concessione la proprietà, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione dei pascoli, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente. In caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il

concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare specifiche problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della struttura). L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per eventuali inadempienze, e quindi soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 731 del 2015, per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 4 Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 5 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00
art. 8 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 19 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 21 Contenimento della flora infestante	mancato rispetto delle disposizioni	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 24 Consegna e riconsegna della malga	mancato rilascio dell'immobile alla scadenza della concessione	€ 100,00/giorno di ritardo

Art. 26 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni affittati dovessero servire per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine

previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione nonché alla richiesta al concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni secondo gli usi per i quali il contratto di concessione è stata stipulato. L'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto di concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Nel caso di evento imprevedibile che determini l'impossibilità di utilizzo della struttura (crolli o pericolo di crollo di strutture o della copertura, incendio e simili) il contratto è risolto per impossibilità sopravvenuta senza che al concessionario spetti alcun indennizzo per il mancato utilizzo per la parte residua del contratto.

Il recesso potrà essere, inoltre, esercitato con l'obbligo di equo indennizzo, nel caso di mutamento di destinazione della struttura approvato dai competenti organi amministrativi. In tal caso la conduzione della malga sarà consentita per la parte rimanente dell'annata agraria in corso.

Le parti possono dare disdetta con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data di recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in affitto/concessione.

Art. 27 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- struttura caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subaffitto non autorizzati;
- pagamento del canone con un ritardo superiore a trenta giorni.

Il concedente avrà, inoltre, facoltà di recesso senza preavviso nel caso in cui sia accertata, a mezzo del proprietario o dell'autorità forestale o da parte di qualsiasi altro ufficiale o agente di polizia giudiziaria, una grave violazione alle norme di legge in materia igienico-sanitaria o alle prescrizioni contenute nel contratto di concessione. In particolare, è da considerarsi (a titolo esemplificativo) grave la violazione:

- obbligo di trasformare il latte presso il laboratorio di caseificazione di cui dispone la malga;
- obbligo di svolgere l'attività agrituristica;
- obbligo di rispettare le norme di corretta conduzione agraria;
- obbligo di rispettare i divieti di edificazione e realizzazione di manufatti non autorizzati;
- obbligo di rispettare le norme in materia veterinaria che comportino rischi per i capi di bestiame;
- obblighi stabiliti dalla competente autorità per la monticazione;
- esercizio abusivo di attività commerciale o di somministrazione alimenti e bevande;
- obbligo di gravi danni arrecati alle strutture o a terzi per effetto della violazione di regole prudenziali di condotta nonché dell'obbligo di effettuare le operazioni di fine annata agraria atte ad assicurare la corretta conservazione della struttura e pertinenze durante la stagione fredda;

- mancata esecuzione degli interventi previsti nel piano di gestione e valorizzazione della malga presentato dall'offerente, come eventualmente integrato o modificato dal concessionario;
- impiego nella conduzione dell'alpeggio, rispetto a quanto eventualmente dichiarato, di soggetti che abbiano riportato condanne penali o che abbiano procedimenti penali pendenti di cui agli artt. 500 c.p., 544 bis c.p., 544 ter c.p., 544 quater c.p., 544 quinquies c.p., 633 c.p., 636 c.p., 637 c.p., 638 c.p., 727 c.p., 727 bis c.p.

Trento , _____

L'AZIENDA FORESTALE TRENTO -
SOPRAMONTE

dott. Maurizio Fraizingher

IL CONCESSIONARIO

signor _____



AZIENDA FORESTALE TRENTO – SOPRAMONTE

Azienda Speciale Consorziale



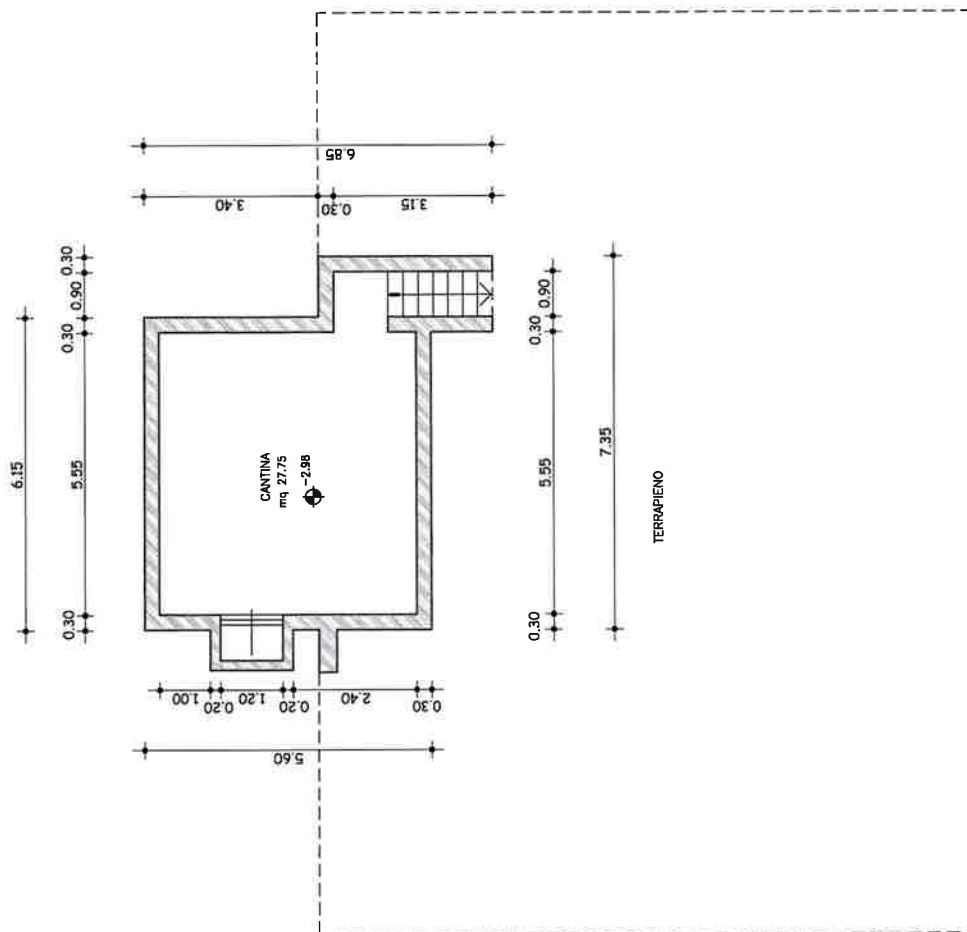
38122 TRENTO - Via del Maso Smalz, 3
Tel. 0461 889740 - Fax 0461 889741
E-mail: info@aziendaforestale.tn.it
Legal-mail: info@pec.aziendaforestale.tn.it
Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

MALGA BRIGOLINA - HA 26,38



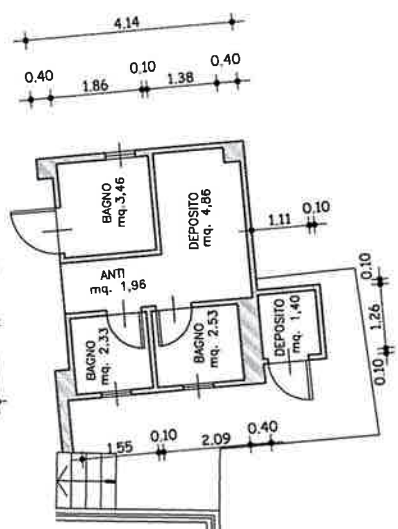
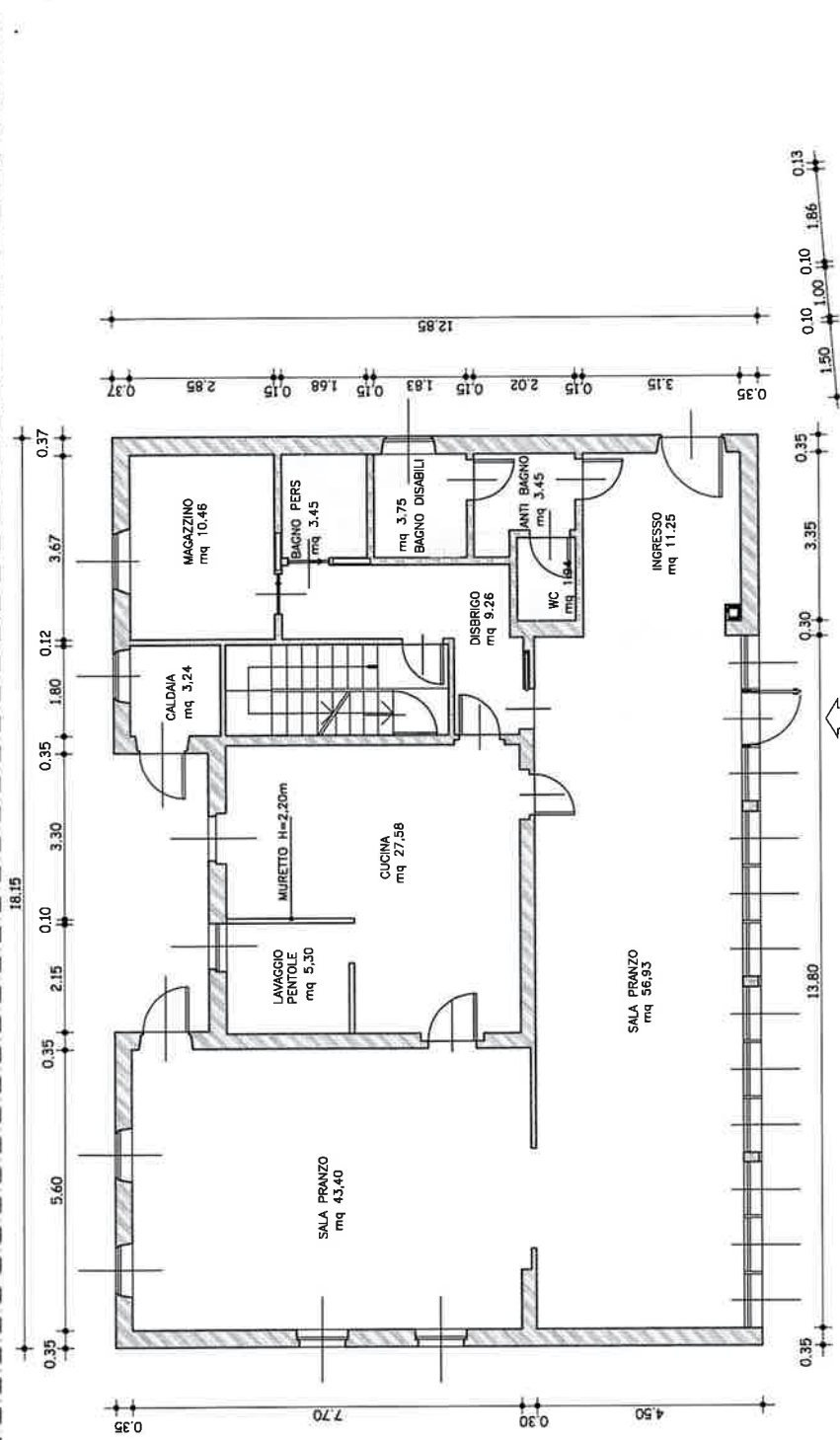
scala 1:4.500

Non



 AZIENDA FORESTALE TRENTO-SOPRAMONTE Via del Maso Smalz 3 - 38122 TRENTO tel. 0461.889740 fax 0461.889741 info@aziendaforestale.tn.it - info@pec.aziendaforestale.tn.it	DATA	Ottobre 2016
	MALGA BRIGOLINA - AGRITUR P.ed. 269 C.C. Sopramonte	SCALA 1:100
TITOLO TAVOLA PIANTA PIANO INTERRATO		

Non
↓



TERRAZZA PANORAMICA - SPAZIO ATTREZZATO CON PANCHINE E TAVOLE

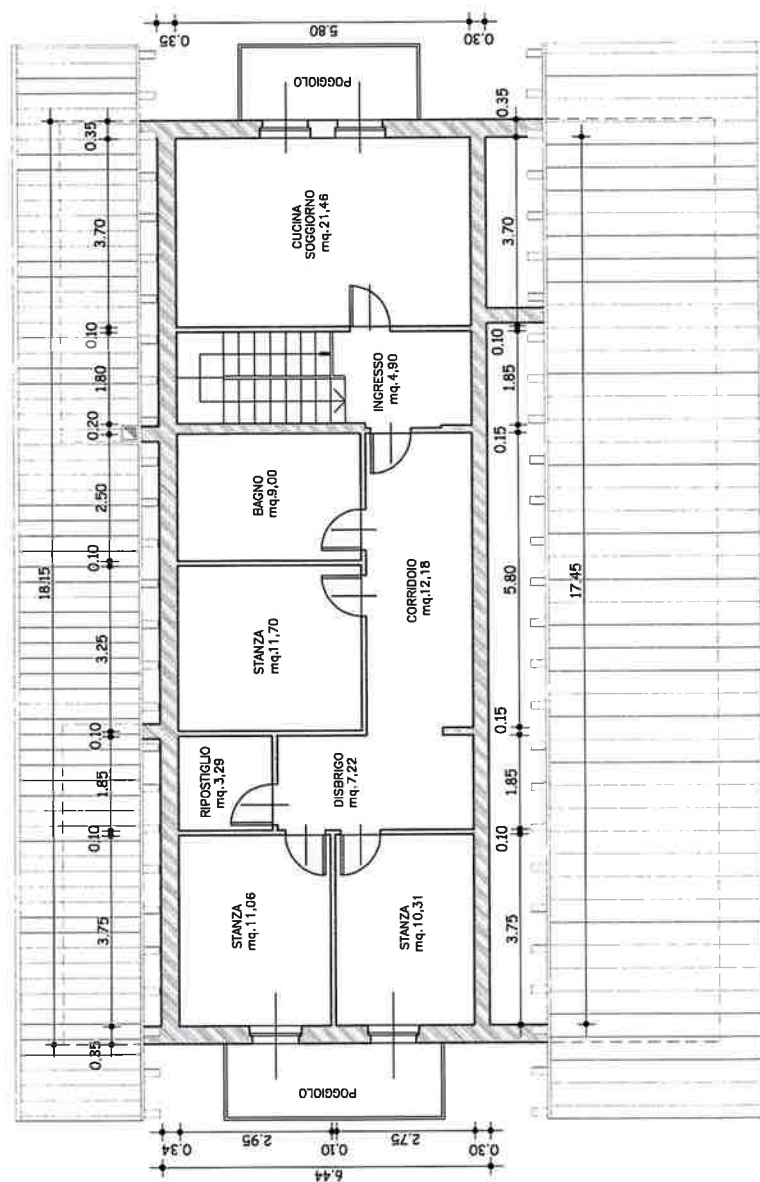
AZIENDA FORESTALE TRENTO-SOPRAMONTE

Via del Maso Smalz 3 - 38122 TRENTO tel. 0461.889740 fax 0461.889741
info@aziendaforestale.tn.it - info@pec.aziendaforestale.tn.it



MALGA BRIGOLINA - AGRITUR P.ed. 269 C.C. Sopramonte	DATA Ottobre 2016
TITOLO TAVOLA PIANTA PIANO TERRA	SCALA 1:100

↑
Nord



AZIENDA FORESTALE TRENTO-SOPRAMONTE

Via del Maso Smaiz 3 - 38122 TRENTO tel. 0461.889740 fax 0461.889741
info@aziendaforestale.tn.it - info@pec.aziendaforestale.tn.it

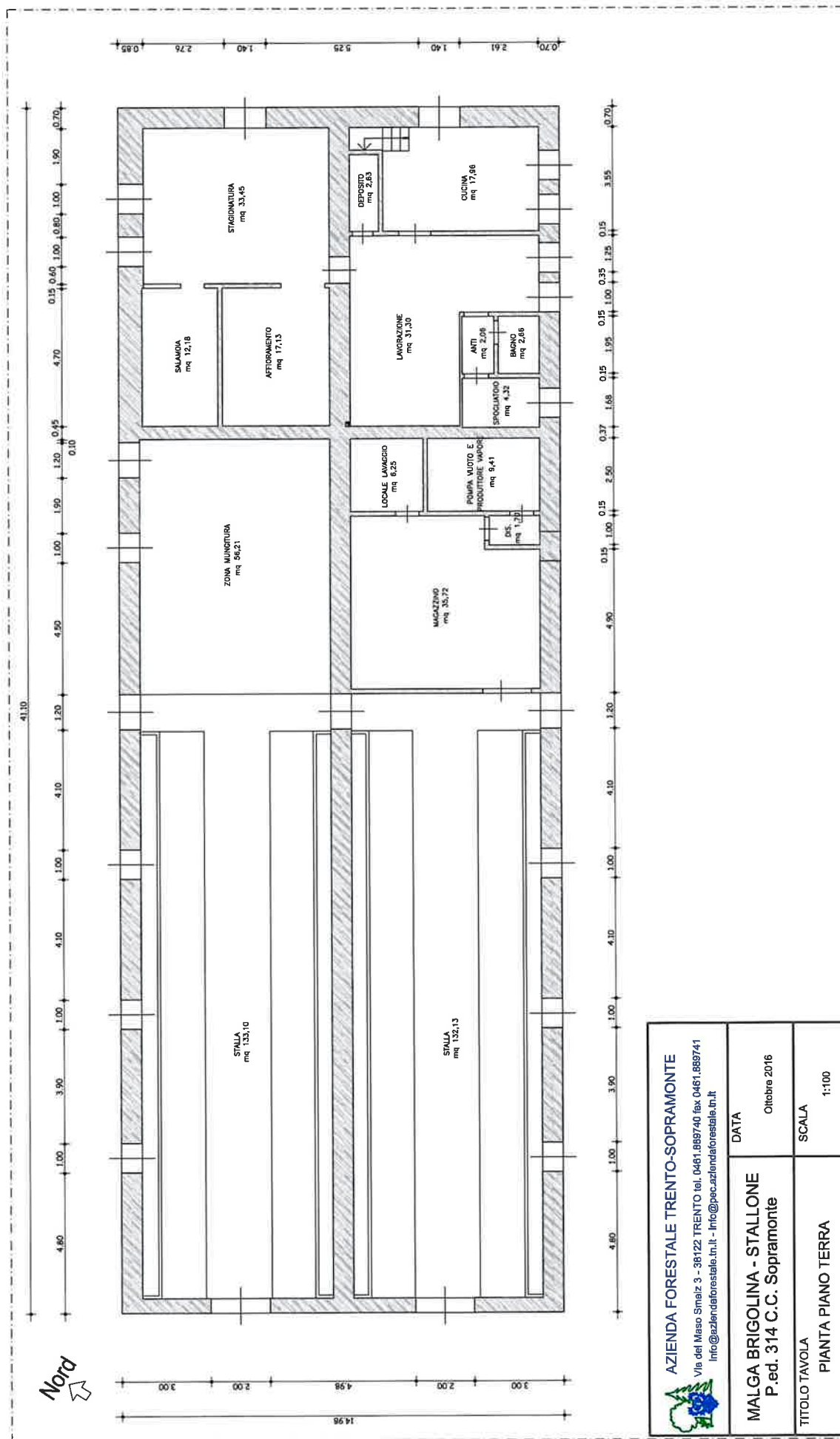


MALGA BRIGOLINA - AGRITUR
P.ed. 269 C.C. Sopramonte

DATA
Ottobre 2016

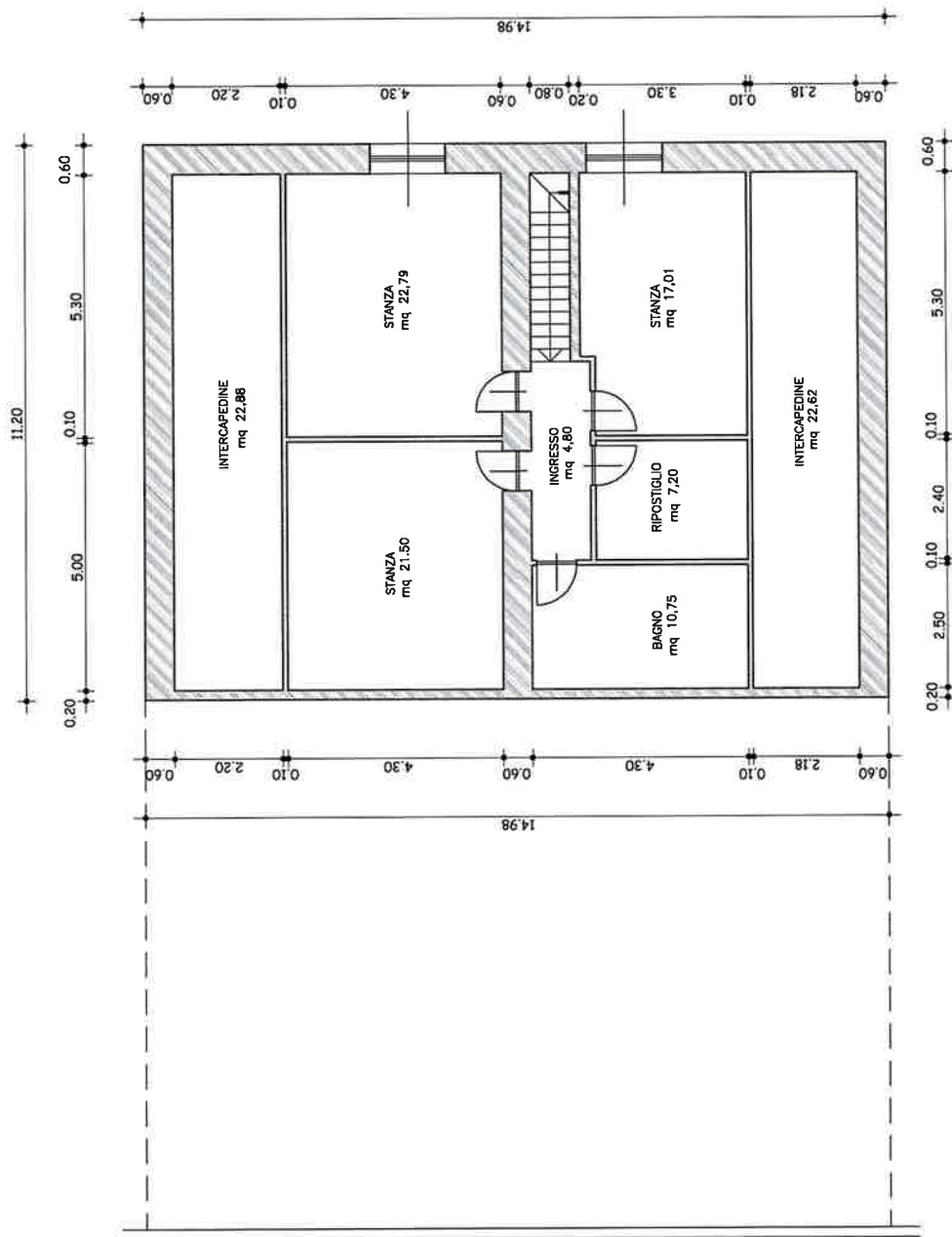
TITOLO TAVOLA
PIANTA PRIMO PIANO

SCALA
1:100



AZIENDA FORESTALE TRENTO-SOPRAMONTE Via del Maso Smaiz 3 - 38122 TRENTO tel. 0461.889740 fax 0461.889741 Info@aziendaforestale.tn.it - Info@pec.aziendaforestale.tn.it		DATA	Ottobre 2016
MALGA BRIGOLINA - STALLONE		SCALA	1:100
P.ed. 314 C.C. Sopramonte		TITOLO TAVOLA	PIANTA PIANO TERRA

Nord



AZIENDA FORESTALE TRENTO-SOPRAMONTE

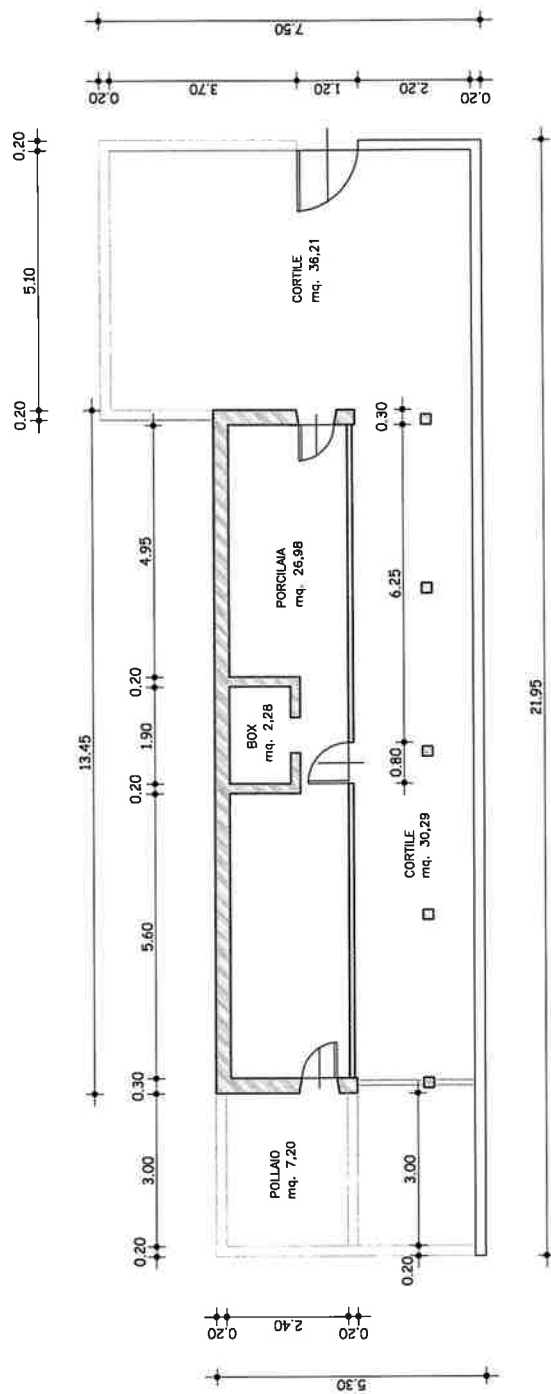


Via del Maso Smalz 3 - 38122 TRENTO tel. 0461.889740 fax 0461.889741
Info@aziendaforestale.tn.it - Info@pec.aziendaforestale.tn.it

DATA	
Ottobre 2016	
SCALA	
1:100	
TITOLO TAVOLA	
PIANTA PRIMO PIANO	

MALGA BRIGOLINA - STALLONE
P.ed. 314 C.C. Sopramonte

Nord



AZIENDA FORESTALE TRENTO-SOPRAMONTE

Via del Maso Smalz 3 - 38122 TRENTO tel. 0461.889740 fax 0461.889741
Info@aziendaforestale.tn.it - Info@pec.aziendaforestale.tn.it



MALGA BRIGOLINA - PORCILAIA
P.ed. 1014 C.C. Sopramonte

DATA

Ottobre 2016

TITOLO TAVOLA

PIANTA PIANO TERRA

SCALA

1:100



AZIENDA FORESTALE TRENTO – SOPRAMONTE

Azienda Speciale Consorziale



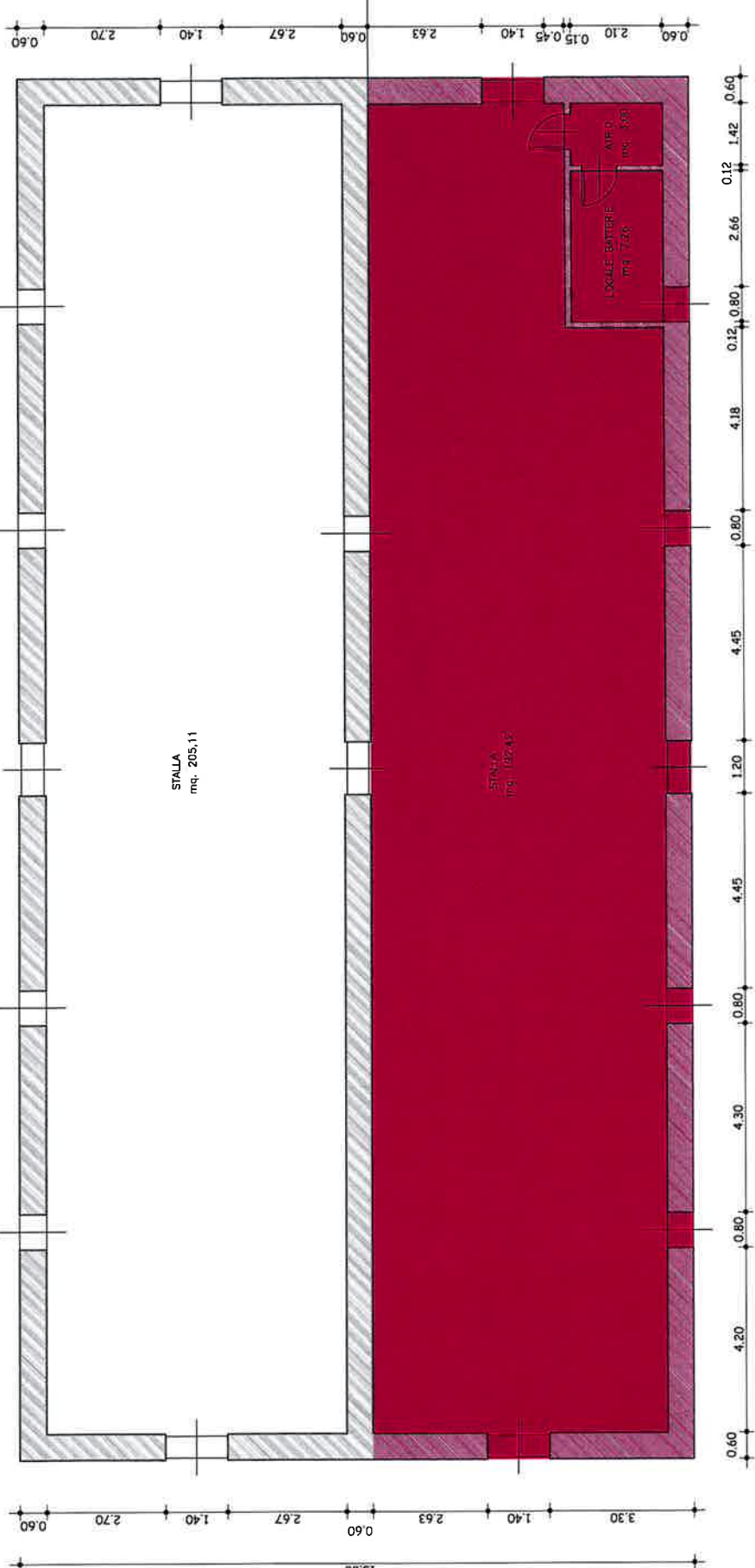
38122 TRENTO - Via del Maso Smalz, 3
Tel. 0461 889740 - Fax 0461 889741
E-mail: info@aziendaforestale.tn.it
Legal-mail: info@pec.aziendaforestale.tn.it
Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

PASCOLO MALGHET - HA 16,14



scala 1:4.000

Nord

LOCALI ESCLUSI DAL CONTRATTO

AZIENDA FORESTALE TRENTO-SOPRAMONTE

Via del Maso Smalz 3 - 38122 TRENTO tel. 0461.889740 fax 0461.889741
 info@aziendaforestale.tn.it - info@pec.aziendaforestale.tn.it



MALGET - STALLONE
 P.ed. 315 C.C. Sopramonte

DATA

Ottobre 2016

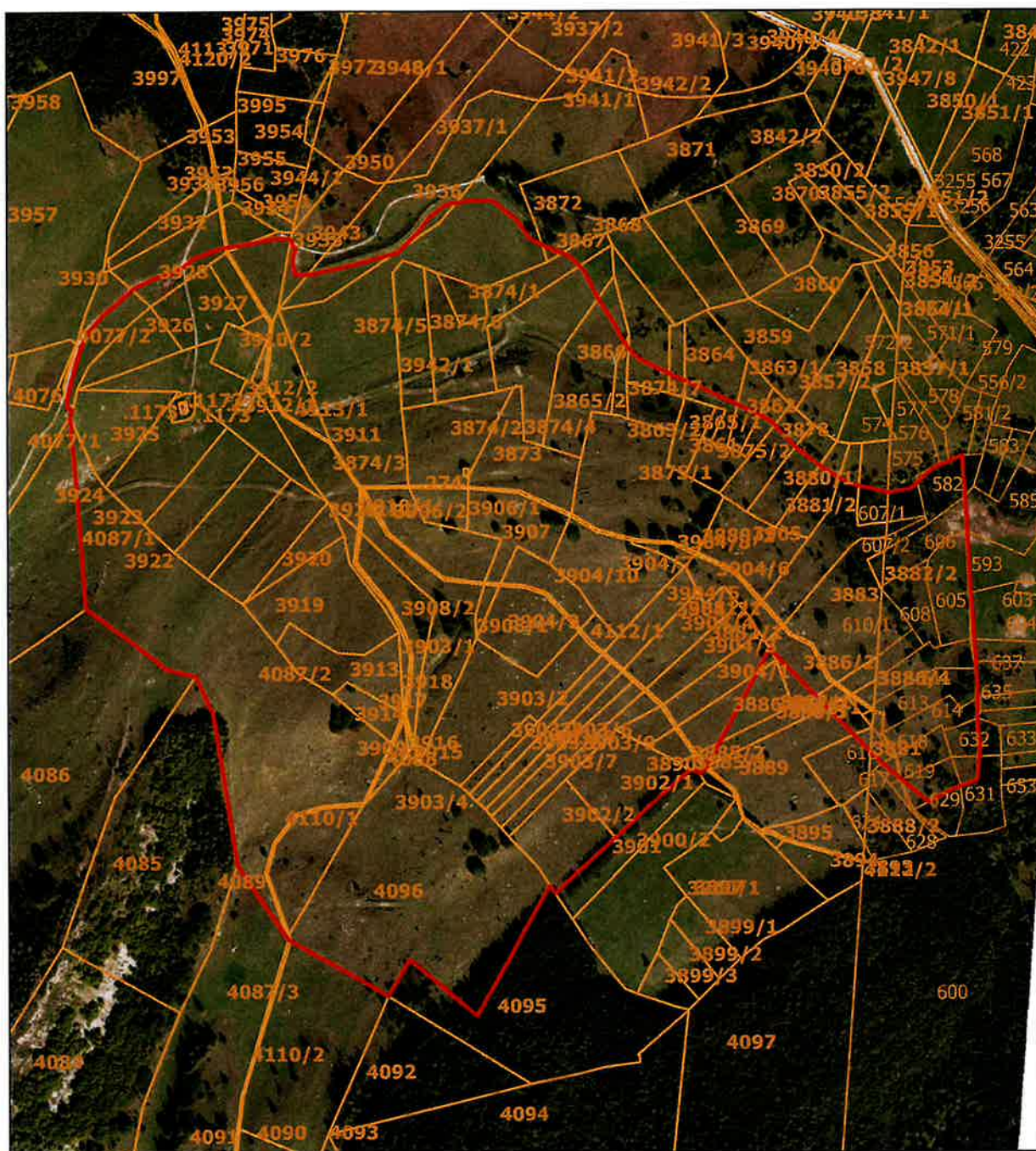
TITOLO TAVOLA
 PIANTA PIANO TERRA

SCALA

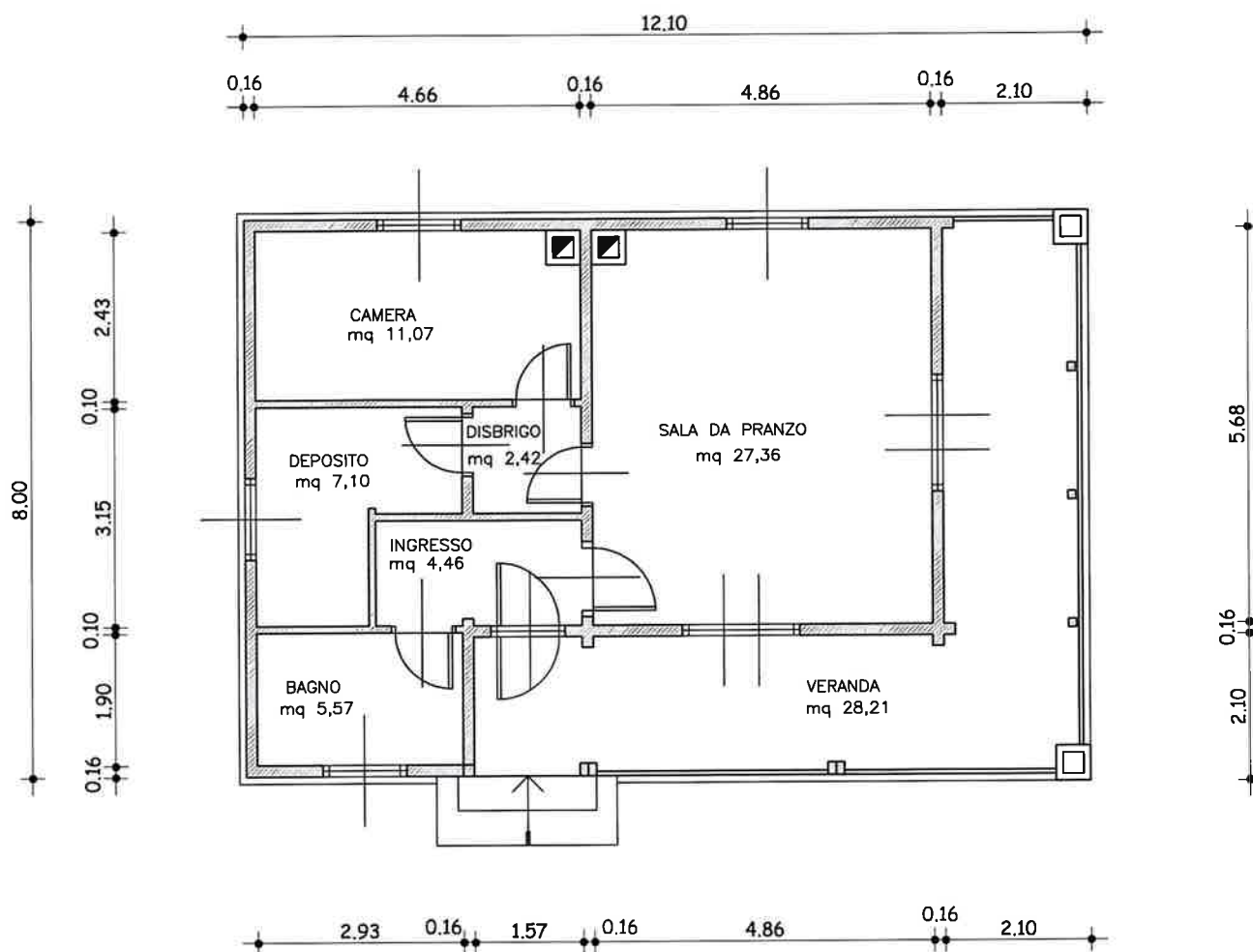
1:100

38122 TRENTO - Via del Maso Smalz, 3
Tel. 0461 889740 – Fax 0461 889741
E-mail: info@aziendaforestale.tn.it
Legal-mail: info@pec.aziendaforestale.tn.it
Cod.fisc. 80016510226 – Partita IVA 00835990227

PASCOLO FRAGARI - HA 57,60



scala 1:7.000



AZIENDA FORESTALE TRENTO-SOPRAMONTE

Via del Maso Smalz 3 - 38122 TRENTO tel. 0461.889740 fax 0461.889741
 info@aziendaforestale.tn.it - info@pec.aziendaforestale.tn.it

MALGA FRAGARI
 P.ed. 1173 C.C. Sopramonte

DATA

Ottobre 2016

TITOLO TAVOLA

PIANTA PIANO TERRA

SCALA

1:100



38122 TRENTO - Via del Maso Smalz, 3
Tel. 0461 889740 – Fax 0461 889741
E-mail: info@aziendaforestale.tn.it
Legal-mail: info@pec.aziendaforestale.tn.it
Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

INVENTARIO ARREDI E ATTREZZATURE - AGGIORNATO A MARZO 2023

MALGA BRIGOLINA			
ESERCIZIO AGRITURISTICO – P.ED. 269 C.C. SOPRAMONTE			
Q.TA'	DESCRIZIONE	DATA ACQUISTO	NOTE
	PIANO TERRA		
	sale ristorazione		
3	appendiabiti	30/06/1999	
1	panca sviluppo ml16,50	30/06/1999	
5	tavolo componibile cm 80x80	30/06/1999	
1	tavolo componibile cm 120x80	30/06/1999	
1	tavolo componibile cm 130x80	30/06/1999	
7	tavolo componibile cm 160x80	30/06/1999	
55	sedie in legno massiccio	30/06/1999	
8	prolunga per tavoli	30/06/1999	
1	credenza con cassetti e vetrinetta cm 180x50x190h	30/06/1999	
1	stufa a legna SPARTHERM modello Moro in pietra ollare	20/12/2017	
	cucina		
1	cucina a gas ZANUSSI 4 fuochi cod. 200002 hcfg/810 cm 800x900x850h	23/06/1999	
1	cucina a gas TOP 2 fuochi mod. HC/G 410	30/06/2000	
1	polentiera a gas AVANCINI mod. 15 con paiolo in rame	22/06/1999	
1	forno convenzione a gas ZANUSSI gn 1/1 cod. 240200 fcf/g 6 cm 86x75x52h	22/06/1999	
1	lavello in acciaio inox a due vasche cm 210x70x87h	23/06/1999	
1	mensola a muro cm 200x30 (sopra lavello cucina)	21/10/2000	
1	affettatrice NOAW mod. 350 gq	23/06/1999	
1	carrello di servizio su ruote LA METALTECNICA mod. 313.a a tre ripiani cm 100x50x104h	24/06/1999	
1	cuoci pasta a gas ad una vasca da LT 40 linea Teconoinox modello CP4FG9 COD. 313070 completo di set 3 cestelli GN 1/3 COD. 399504	06/02/2014	
1	mobile pensile in acciaio ad ante scorrevoli cm 140x40x66	19/10/2000	
1	mobile pensile in acciaio ad ante scorrevoli cm 130x40x66	20/10/2000	
1	mensola a muro cm 120x30 (locale lavastoviglie)	22/10/2000	
1	tavolo da lavoro TSR cm 40x120x85h (vicino forno ventilato)	23/10/2000	
1	mobile scaldapiatti inox cm 130x070x86h	24/10/2000	
1	bistecchiera in acciaio inox ZANUSSI completa di mobile cm 40X90X86h	20/06/1999	
2	tavolo lavoro in acciaio inox cm 70x150x85h	22/06/1999	
1	tavolo lavoro in acciaio inox a 3 cassetti cm 70x170x85h	23/06/1999	

1	tavolo lavoro in acciaio inox cm 140X68X84h	24/06/1999	
1	cappa ZANUSSI completa di impianto di aspirazione a 6 filtri cm 120x350x90h	25/06/1999	
1	frigorifero a due ante Tecnodom cm 142x70x209	30/06/2010	
	lavaggio		
1	tavolo entrata lavastoviglie con vasca, doccia, gruppo a leva, mod. kwc cm 160x70x85h	20/06/1999	
1	lavastoviglie a cappottina ZANUSSI cm		
1	tavolo inox uscita lavastoviglie cm 150x67x85h	20/06/1999	
1	tavolo in acciaio cm 80x70	20/06/1999	
1	tavolo in acciaio cm 120x40	20/06/1999	
	disbrigo		
1	armadio spogliatoio in acciaio inox una anta cm 50x50		
1	armadio spogliatoio in acciaio inox due ante cm 95x50		
	magazzino		
1	scaffale metallico a 5 ripiani e 3 montanti cm 250x49x235h	19/10/2000	
	cantina piano interrato		
1	scaffale metallico a 5 ripiani e 2 montanti cm 158x40x198h	19/10/2000	
1	scaffale metallico a 5 ripiani e 5 montanti cm 480x40x198h	20/10/2000	
1	armadio spogliatoio lamiera due ante cm 100X50X180h	30/07/1999	
	PRIMO PIANO		
	stanza matrimoniale		
1	letto matrimoniale in pino cm 170x205X85h	30/06/1999	
1	armadio due ante in pino cm 106x57x190h	30/06/1999	
2	comodino in pino con vano cm 52x32x58	30/06/1999	
2	rete ortopedica	30/06/1999	
	stanza singola		
1	letto singolo in pino cm 90x205X85h	30/06/1999	
1	armadio in pino cm 162x57x190h	30/06/1999	
1	comodino in pino con vano cm 52x32x58	30/06/1999	
1	rete ortopedica	30/06/1999	
	stanza singola		
1	letto singolo in pino cm 90x205X85h	30/06/1999	
1	armadio in pino cm 162x57x190h	30/06/1999	
1	comodino in pino con vano cm 52x32x58	30/06/1999	
1	rete ortopedica	30/06/1999	
	cucina		
4	sedia legno massiccio a cuore	30/06/1999	
1	scrivania cm 110x60x76h	30/06/1999	
	bagno		
1	pendente con specchio cm 90X15X60h	30/07/1999	
	esterno		
7	gruppo tavolo - panca in ferro/legno cm 190x75x80h		
4	gruppo tavolo - panca in ferro/legno cm 380x75x80h		
1	panca massiccia in larice cm 300x40x50h		
8	fioriere rustiche il larice		
	estintori		
1	estintore 5 Kg. CO2 (corridoio cucina dispensa)	1999	
1	estintore 5 Kg. CO2 cucina	2006	

1	estintore 6 Kg.polvere primo p. scale	28/09/2007	revisione aprile 2017
1	estintore 6 Kg.polvere primo p. camere	28/09/2007	
2	estintore 6 Kg.polvere sala ristorante	28/09/2007	
1	estintore 6 Kg.polvere bagni est.	2005	
1	estintore 6 Kg.polvere bagni ovest	2005	
1	estintore 6 Kg.polvere loc. caldaia	2005	
1	estintore 6 Kg.polvere Ag. Bagno p. terra	2005	
1	estintore 6 Kg.polvere Ag. vendita	2005	

STALLA, CASEIFICIO E ALLOGGIO – P.ED. 314 C.C. SOPRAMONTE

Q.TA'	DESCRIZIONE	DATA ACQUISTO	NOTE
	PIANO TERRA		
	spogliatoio		
2	armadio spogliatoio inox due ante TECNOTELAI - E 105	31/12/2005	
1	armadio spogliatoio inox due ante TECNOTELAI - E 100	31/12/2005	
	caldaia		
1	generatore di vapore a tubi d'h20 verticale matr. 010094051 completo di bruciatore a gasolio	30/06/2010	
1	addolcitore a resina volumetrico mod V20 Manara	30/06/2010	
1	compressore ad aria per pulizia addolcitore	30/06/2010	
1	accumulo coibentato da 300 litri con scambiatore esterno a vapore	09/11/2015	
	vendita prodotti caseari		
1	vetrina refrigerata COLD MASTER mod. Bristol 26 c 832axn matr. 900965 cm255x96x124h	22/06/1999	
1	tavolo in acciaio inox cm 70x175x85h		
1	lavello in acciaio inox con mobile a tre ante cm 170x60x90h		
	locale caseificio		
1	caldaia lavorazione latte doppio fondo capacità 800 litri	1990	
1	portastampi inox 124x100 con 15 fori diam. 16	1990	
1	recipiente inox a tronco di cono diam. min 53 diam. max. 71, altezza 80	1990	
1	cappa aspirazione inox 304 con motore completo di regolatore velocità cm 100x100x46	1990	
1	lavandino in acciaio inox cm 70x70		
1	scaffale inox a 4 ripiani cm 120x45x176h		
1	scala inox a 3 gradini e pedana cm 106x54x81h		
	affioramento		
1	armadio frigo ventilato ZANUSSI mod. akp220 cod. 111005 cm 142x79x200h	22/06/1999	
1	zangola a motore PIETRIBIASI diam. 74	1990	
1	tavolo spersoio cm 102x264x90h (prof. vasca cm. 13)	1990	
1	tavolo spersoio inox 168x87x90h con ruote cm 168x87x90h		
1	gruppo refrigerante a soffitto ALFA LAVAL cm 95X120X25h		
1	scaffale inox a 5 ripiani cm 120x50x176h		
	salamoia		
1	scaffale singolo con 8 assi legno massiccio cm 40x300x3,5		
	stagionatura		

6	montanti in legno massiccio per doppio scaffale a 9 ripiani e relative assi		
2	carrello in acciaio inox 304 portaformaggi da 10 ripiani completo di tavole	30/06/2010	
	gruppo refrigerante ALFA LAVAL a soffitto cm 95x120x25h		
	motore per refrigeratori MANEUROP R22		
	mungitura		
	impianto mungitura ALFA LAVAL	28/06/2005	
	accumulo coibentato da 300 litri	30/06/2005	
	estintori		
1	estintore 6 Kg polvere caldaia	28/09/2007	revisione aprile 2017
1	estintore 6 Kg polvere vendita prodotti caseari	28/09/2007	
1	estintore 6 Kg polvere primo piano	28/09/2007	
1	estintore 6 Kg polvere primo piano	28/09/2007	
	PRIMO PIANO		
	armadio legno a 5 ante cm		
	TETTO		
1	impianto collettori solari SONNENKRAFT mod. SK	2005	

BAITA FRAGARI – P.ED. 1173 C.C. SOPRAMONTE			
Q.TA'	DESCRIZIONE	DATA ACQUISTO	NOTE
	ingresso		
2	pannello appendiabiti a parete cm 100x140	04/07/2002	
	cucina		
1	mobili cucina in abete massiccio tinto, piano in laminato, con frigo, forno, piano cottura, lavello e cappa aspirazione	04/07/2002	
1	stufa a legna	04/07/2002	
1	panca ad angolo in abete massiccio cm 360x360 con pannelli paravento cm 150x216	04/07/2002	
1	tavolo abete massiccio cm 250x90	04/07/2002	
2	tavolo abete massiccio cm 90x90	04/07/2002	
10	sedie legno	04/07/2002	
1	estintore 6 Kg polvere	28/09/2007	
	bagno		
1	mobile di servizio cm 80x45x85h	04/07/2002	
1	specchiera cm 68x80	04/07/2002	
	camera		
2	letto cm 90x209 con rete a doghe	04/07/2002	
1	comodino a due cassetti cm 52x41x41h	04/07/2002	
1	cassettone co 4 cassetti cm 102x55x80h	04/07/2002	
1	armadio 3 ante con ripiani e appendiabiti cm 144x64x224h	04/07/2002	
	esterno		
1	gruppo tavolo - panca in ferro/legno cm 190x75x80h		

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 21/03/2023 15:16:01

IMPRONTA: 63306261353935353361303666343663623335663262613163343436386431353637633862666562